



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

Corte d'Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto,

in persona dei magistrati

- 1) Dr. Pietro Genoviva - Presidente relatore
- 2) Dr. Michele Campanale - Consigliere
- 3) Dr. ssa Claudia Calabrese - Consigliere

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 203 del ruolo generale anno 2019,
riservata per la decisione all'udienza del 7.5.2021

tra

Intesa Sanpaolo spa (incorporante il Banco di Napoli spa) , rappresentata e difesa

giusta procura allegata all'atto di appello

Appellante

e



[REDACTED]

, giusta procura a

marginale della comparsa di costituzione

Appellata

CONCLUSIONI DELLE PARTI

[REDACTED]

per appellante ha chiesto, in riforma della sentenza impugnata, il finale rigetto delle domande attrici ed in subordine l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione delle rimesse solutorie anteriori al 13.7.2005, il tutto con vittoria delle spese di lite .

[REDACTED]

per l'appellata ha chiesto il rigetto del gravame, con ulteriore vittoria di spese, da distrarsi .

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con citazione datata il 23.5.2019, la Banca indicata in epigrafe interponeva appello avverso la sentenza n. 1317/2019, emessa in data 16.5.2019 dal Tribunale di Taranto, con cui erano state accolte le domande ex adverso formulate di ricalcolo del saldo del c/c intrattenuto con la banca e ripetizione di indebito, con condanna dello stesso istituto al pagamento della somma di E 131.639,88 oltre ad interessi e spese di lite .

Nell'atto di appello si lamenta che il Giudice di prime cure abbia fondato la sua decisione sulla scorta di una CTU che aveva esaminato i soli riassunti scalare prodotti dalla correntista, nemmeno completi per l'intero periodo, in assenza degli estratti conto, mai acquisiti agli atti; ci si duole anche del rigetto dell'eccezione di prescrizione delle rimesse solutorie anteriori al decennio calcolato a ritroso dalla domanda, eccezione tempestivamente formulata dalla banca nella comparsa di costituzione, e si conclude per il finale rigetto delle domande attrici ovvero, in subordine, per l'espunzione dal calcolo delle rimesse solutorie prescritte .



Si costituiva anche in questo grado la società appellata, chiedendo il rigetto del gravame, con integrale conferma della sentenza impugnata ed ulteriore vittoria di spese .

Disposta con ordinanza del 19.7.2019 la sospensione dell'esecutività dell'impugnata sentenza, all'udienza di p.c. del 7.5.2021 la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini di legge per scritti conclusivi .

Nel merito l'appello appare parzialmente fondato e va pertanto accolto per quanto di ragione, con conseguente riforma della sentenza impugnata e ricalcolo del saldo del c/c in contestazione .

Il primo motivo di doglianza contesta i risultati della CTU, esperita sui c.d. "riassunti scalare" prodotti in giudizio dalla correntista, e richiama la copiosa giurisprudenza di merito e di legittimità secondo cui il cliente della banca che agisce in ripetizione di indebito ha l'onere di produrre tutti gli estratti conto del periodo in contestazione .

Nella specie il CTU, dopo aver dato atto della produzione in atti dei "soli riassunti scalare" relativi ai periodi 2.4.1990-21.12.1993 e 31.12.1998-10.12.2012, ad eccezione del terzo trimestre 2005 per il quale è stato rinvenuto il solo dettaglio delle competenze, ha ritenuto di poter ricalcolare il saldo contabile con il "metodo sintetico" (applicabile in presenza dei soli riassunti scalare), precisando che "tale metodo genera risultati poco difforni rispetto al c.d. metodo analitico, praticabile avendo a disposizione tutti gli estratti conto (cfr CTU p 7) .

Sempre il CTU, esaminando l'eccezione di prescrizione formulata dalla banca per le rimesse solutorie anteriori al 13.7.2005, ha rilevato che la presenza in atti dei soli riassunti scalare non gli consentiva "di poter effettuare alcuna verifica sulla natura delle rimesse individuate dall'istituto di credito né, tantomeno, procedere ad una individuazione autonoma della natura delle rimesse effettuate dal correntista" (cfr CTU p. 14), così parzialmente contraddicendo quanto in



precedenza sostenuto a proposito dell'affidabilità del c.d. metodo sintetico di rideterminazione del saldo contabile .

Alla fine, il [], preso atto della totale carenza di documentazione dall' 1.1.1994 al 30.12.1998 (ben cinque anni), ha elaborato due conteggi, l'uno in riferimento al periodo dal 31.12.1998 al 10.12.2012 (data di estinzione del rapporto), "considerando per il terzo trimestre 2005 un saldo trimestrale delle operazioni effettuate in luogo dei saldi giornalieri determinati per tutti gli altri trimestri", con risultato finale di E 131.639,88 a credito della correntista (saldo poi fatto proprio dal Giudice nell'impugnata sentenza), l'altro considerando il solo periodo finale dal 30.9.2005 al 10.12.2012, per cui vi erano tutti i riassunti scalari, pervenendo alla minor cifra finale di E 47.620,24 sempre a credito della [].

A questo punto, a fronte delle doglianze della banca appellante, la Corte non può che richiamare ancora una volta la costante giurisprudenza della S.C. che addossa al correntista agente in ripetizione l'onere di produrre in giudizio tutti gli "estratti conto" del periodo in contestazione (cfr Cass sentt nn 25595 e 24049/19 e 30822/2018), nonché quella secondo cui, posta la nota distinzione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie ai fini della decorrenza della prescrizione (per le prime dai singoli versamenti e per le seconde dalla chiusura del conto), qualora il conto risulti in passivo e non sia stata documentata la concessione al cliente di un'apertura di credito per un determinato importo (così come è avvenuto nella specie), è sempre onere di quest'ultimo dimostrare l'esistenza di "affidamenti di fatto" che assistano il rapporto controverso al fine di paralizzare l'eccezione di prescrizione formulata dalla banca (cfr da ultimo Cass nn 31927 -24051-15859-2660, tutte del 2019, oltre che Cass nn. 27704 e 18144/2018) .

Nella specie, stante la mera produzione in giudizio dei soli "riassunti scalare", completi soltanto per il periodo finale del rapporto dal 30.9.2005 al 10.12.2012, può ritenersi attendibile (sempre con una certa approssimazione, stante la mancanza in atti degli estratti conto) unicamente il



calcolo operato dal CTU per quest'ultimo periodo che, ricadendo per intero nel decennio anteriore alla proposizione della domanda giudiziale, non pone alcun problema di prescrizione delle rimesse solutorie (che invece non sarebbero evincibili per il periodo anteriore, come affermato dallo stesso CTU a p 14 del suo elaborato sopra citato).

Ne consegue, in parziale accoglimento dell'appello, la rideterminazione del saldo finale a credito della correntista nella minor somma di E 47.620,24 (l'unica che possa ritenersi attendibile alla luce della documentazione in atti), con corrispondente riduzione della condanna al pagamento a carico della banca ed assorbimento del secondo motivo di appello riguardante la prescrizione delle rimesse solutorie anteriori al 13.7.2005 (che non rientrano nel calcolo preso in considerazione).

Alla luce di tale conclusione, la sentenza di primo grado va anche riformata nella parte riguardante le spese di lite che, stante il parziale accoglimento delle domande attrici e la reciproca soccombenza, vanno per metà compensate e per la restante parte poste a carico della banca, sempre con distrazione in favore dell' le spese di CTU vanno divise a metà tra le parti in causa .

Specularmente, al limitato accoglimento dell'appello consegue analoga compensazione parziale per la presente fase, ove però la residua metà delle spese va posta a carico della società appellata, stante il notevole ridimensionamento della condanna in suo favore e la sua parziale soccombenza in questo grado .

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto - definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e conclusione, così provvede :



1. Accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che per il resto conferma, ridetermina in E 47.620,24 il saldo a favore del correntista e la conseguente condanna al pagamento a carico della banca, compensando per la metà le spese del grado, così come liquidate per intero in sentenza, e ponendone la restante parte a carico della banca convenuta, con ripartizione paritaria delle spese di CTU ;
2. Compensa tra le parti anche la metà delle spese della presente fase e condanna l'appellata società alla rifusione in favore della banca appellante della residua parte di dette spese, che così ridotte si liquidano in E 582,75 per esborsi ed E 2.500,00 per competenze professionali, oltre IVA, CAP e RSG al 15% .

Così deciso in Taranto in data 10.9.2021, nella camera di consiglio della Sezione Civile della Corte d'Appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto .

Il Presidente estensore - dott. Pietro Genoviva

